



COMUNE DI SIZIANO

REGOLAMENTO
delle ATTIVITA'
RUMOROSE e delle
ATTIVITA'
TEMPORANEE
in recepimento delle
osservazioni Arpa

Sommario

Art.1 - Fonte normativa	3
Art.2 - Competenze della Polizia Municipale.....	3
Art.3 - Competenze del Sindaco	3
Art.4 - Definizione del periodo di riferimento	3
Art.5 - Valori acustici limite	3
Art.6 - Valore limite differenziale	4
Art.7 - Attività sportive e ricreative all'aperto	5
Art.8 - Aree all'aperto per attività di spettacolo	5
Art.9 - Attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ect. da svolgere al di fuori delle aree esplicitamente destinate a tali attività	5
Art.10 - Attività con diffusione sonora	5
Art.11 - Attività rumorose temporanee	6
Art.12 - Domanda per attività rumorosa temporanea	6
Art.13 - Autorizzazione per attività rumorosa temporanea	6
Art.14 - Attività temporanee di cantieri edili	7
Art.15 - Permesso a Costruire	7
Art.16 - Dichiarazione di Inizio Attività Edilizia.....	8
Art.17 - Norme comportamentali notturne	8
Art.18 - Promozioni pubblicitarie	8
Art.19 - Attività di gommista ed autolavaggio.....	8
Art. 20 – Sanzioni.....	9

Art.1 - Fonte normativa

Il presente Regolamento intende ottemperare, ed integrare, al disposto dall'articolo 8 Legge Regionale n. 13/2001.

Art.2 - Competenze della Polizia Municipale

Compete alla Polizia Locale verificare e gestire il clima acustico sul territorio comunale anche procedendo direttamente all'esecuzione di misure fonometriche o avvalendosi eventualmente dell'ARPA e di Tecnici esterni Competenti in Acustica ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95.

Art.3 - Competenze del Sindaco

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95 qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, può prevedere e/o consentire eventi e/o situazioni in deroga al presente regolamento.

Art.4 - Definizione del periodo di riferimento

Ai sensi del DPCM 14.11.97 viene definito periodo di riferimento diurno la fascia oraria 06-22; viene definito periodo di riferimento notturno la fascia oraria 22-06

Art.5 - Valori acustici limite

Il comune di Siziano è dotato di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95 .

Questo documento associa ogni area del territorio ad una Classe Acustica definita dal DPCM 14.11.97 caratterizzata da valori limite di immissione, (rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti), emissione (rumore riferito alla singola sorgente) e qualità (valori da conseguire nel medio periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili):

VALORI LIMITI ESPRESSI IN dB(A)						
CLASSE	EMISSIONE		IMMISSIONE		QUALITA'	
	Leq Max		Leq Max		Leq Max	
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE
I	45	35	50	40	47	37
II	50	40	55	45	52	42
III	55	45	60	50	57	47
IV	60	50	65	55	62	52
V	65	55	70	60	67	57
VI	65	65	70	70	70	70

Per le aree comprese nelle fasce di pertinenza delle grandi infrastrutture ferroviarie e stradali vige una doppia valenza dei valori limiti di immissione che sono quelli visti del DPCM 14.11.97 per tutte le sorgenti e deroghe specifiche limitatamente alle grandi infrastrutture.

Deroga per le immissioni acustiche derivanti da traffico ferroviario

Ai sensi del DPR 459 del 18.11.98 sono previste due fasce di pertinenza: la prima (Fascia A) ha una larghezza di 100 metri dalla mezzera del binario esterno; la seconda (Fascia B) ha una ulteriore larghezza di 150 metri verso l'esterno.

Nella Fascia A i valori limiti sono 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (06-22) e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Nella Fascia B i valori limiti sono 65 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (06-22) e 55 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Per scuole, ospedali e case di riposo il limite scende a 50 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (06-22) e 40 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Deroga per le immissioni acustiche derivanti da infrastrutture stradali.

Ai sensi del DPR 142 del 30.3.2004 la classificazione acustica comunale ha compreso :

la SP 40 strada extraurbana principale TIPO B

la SP 205 strada extraurbana secondaria TIPO Cb

Per la SP 40 strada extraurbana principale TIPO B il DPR 142 prevede due fasce di rispetto verso l'esterno della carreggiata la prima (Fascia A) larga 100 metri e la seconda (Fascia B), più esterna, larga 150 metri.

Nella Fascia A i valori limiti sono 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (06-22) e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Nella Fascia B i valori limiti sono 65 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (06-22) e 55 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Per la SP 205 strada extraurbana secondaria TIPO Cb il DPR 142 prevede due fasce di rispetto verso l'esterno della carreggiata la prima (Fascia A) larga 100 metri e la seconda (Fascia B), più esterna, larga 50 metri.

Nella Fascia A i valori limiti sono 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (06-22) e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Nella Fascia B i valori limiti sono 65 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (06-22) e 55 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Per scuole, ospedali e case di riposo il limite scende a 50 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (06-22) e 40 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Art.6 - Valore limite differenziale

Oltre al rispetto dei valori limiti le sorgenti sonore devono rispettare il "Valore limite differenziale di immissione" definito dal DPCM 01.03.91 all'art. 2 comma 2 come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (misura comprensiva dell'emissione della sorgente in esame) e quello del rumore residuo misurato a sorgente spenta, confermato dalla Legge Quadro 447/95, all'art. 2 comma 3 lettera b) e che il successivo DPCM 14.11.97 quantifica pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Art.7 - Attività sportive e ricreative all'aperto

Per le attività sportive sia agonistiche che ricreative svolte all'aperto in impianti fissi , qualora le stesse comportino il superamento dei valori limiti di cui al precedente art. 5, il limite massimo di immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non deve superare i 80 dB(A), per una durata maggiore di 45 minuti anche non consecutivi, nelle condizioni di massimo disturbo limitatamente all'intervallo compreso tra le ore 09.00 e le ore 24.00

Art.8 - Aree all'aperto per attività di spettacolo

Vengono identificate le seguenti aree all'aperto per attività di spettacolo:

- Piazza Negri
- Sagrato della Chiesa di San Bartolomeo
- Cortile Acero di via Roma
- Campo Sportivo Municipale

Nelle aree elencate i valori limiti di emissione e di immissione previsti dalla Classificazione Acustica del Territorio possono essere superati nella fascia oraria 09-24 anche con esclusione del criterio differenziale per la durata della manifestazione.

Vengono pure comprese nella sfera di applicabilità del presente articolo l'area antistante la scuola materna e l'area limitrofa alla scuola elementare, benché comprese normalmente in Classe 1, al fine di prevedere e permettere l'installazione delle giostrine ed il relativo funzionamento limitatamente ad orari non contrastanti con l'attività scolastica.

Analogamente vengono considerate tutte le manifestazioni culturali e ricreative previste al palco esterno delle scuole elementari, e quelle sportive presso la limitrofa pista da skate.

In ogni sito il numero delle manifestazioni/eventi in deroga non potrà superare il numero di 10.

Art.9 - Attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ect. da svolgere al di fuori delle aree esplicitamente destinate a tali attività.

Le attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ect. da svolgere al di fuori delle aree precisate all'art. 8, rientrano tra le attività rumorose temporanee e necessitano della relativa procedura di autorizzazione.

L'orario di svolgimento deve essere contenuto tra le ore 09.00 e le ore 24.00.

Il valore limite massimo di immissione misurato in prossimità dell'edificio più esposto non deve superare i 70 dB(A) nell'intervallo dalle ore 09.00 alle ore 24.00.

Le misure saranno eseguite con esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi.

In riferimento ad ogni singolo sito le attività temporanee in questione non potranno essere assentite per un massimo di 10 giorni/serate nell'anno solare.

Art.10 - Attività con diffusione sonora

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n° 215 del 16/04/1999 rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo i "luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta

autorizzazione, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto" che effettuano 5 o più serate danzanti nell'anno.

Chi effettua meno di 5 serate danzanti (eventi) rientra tra le attività temporanee.

I gestori dei locali che effettuano 5 o più serate danzanti (eventi) verificano i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuano i conseguenti adempimenti secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del citato Decreto 215/99 e procedono alla valutazione di impatto acustico sui ricettori ai sensi dell'art.8 della Legge 447/95 secondo le modalità previste dalla DGR VII/8313-2002.

Il gestore, ai sensi del comma 2 art.3 del DPCM 215/99 effettua le verifiche di cui al comma precedente anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.

Art.11 - Attività rumorose temporanee

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività svolta fuori dalle aree individuate nel precedente articolo 8, e costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa.

L'attività temporanea è rumorosa quando per il tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporta livelli sonori di emissione superiori a 80 dB(A) ad 1 metro di distanza dalla sorgente. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate dalla Polizia Locale.

Art.12 - Domanda per attività rumorosa temporanea

I soggetti interessati all'autorizzazione per le attività rumorose temporanee devono presentare istanza (vedi Allegato A) alla Polizia Locale firmata dal titolare o dal legale rappresentante, o dal responsabile dell'attività' fornendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del richiedente, relativo titolo (legale rappresentante, responsabile, ect) e numero telefonico di reperibilità;
- b) descrizione sintetica dell'attività rumorosa temporanea;
- c) ubicazione dell'attività rumorosa temporanea ed eventuale planimetria;
- d) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa
- e) elenco dettagliato delle sorgenti (apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ect) utilizzate nonché dei livelli sonori prevedibili desunti dai libretti d'uso degli impianti stessi o da eventuali precedenti misure;
- f) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Art.13 - Autorizzazione per attività rumorosa temporanea

Nell'autorizzazione la Polizia Locale provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, ed alla eventuale realizzazione di interventi di bonifica.

L'autorizzazione implica comunque il rispetto di ogni eventuale ulteriore prescrizione emanate in via preliminare e di urgenza, anche solo verbalmente, da parte degli organi di controllo.

Copia dell'autorizzazione e della relativa domanda devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato del controllo.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito avviso ben visibile da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.

Art.14 - Attività temporanee di cantieri edili

Le attività di cantieri edili, operativi a seguito di regolare Permesso a Costruire o DIA, svolte in deroga ai limiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, che implicino emissioni acustiche verso ricettori esterni al cantiere, limitate ai giorni feriali e del sabato mattina, con orario di svolgimento delle stesse contenuto tra:

le ore 08.00 e le ore 19.00 durante il periodo di validità dell'ora solare;

le ore 08.00 e le ore 17.00 durante il periodo di validità dell'ora legale;

non sono considerate attività rumorose temporanee e non necessitano di autorizzazione.

Per la misura del rumore prodotto dalle attività temporanee di cantieri è escluso il criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

In caso di contestazioni e/o lamentele formalizzate presso la Polizia Locale, riferite sia a cantieri esterni sia a ristrutturazioni interne, l'impresa dovrà procedere all'esecuzione di misure fonometriche atte a verificare l'entità delle emissioni in termini di quantitativi (Leq) e di durata per gamma di emissione.

La relazione dovrà essere aggiornata dal tecnico competente ogni 30 giorni.

Art.15 - Permesso a Costruire

In generale la documentazione di valutazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri indicati dalla DGR VII/8313 del 8.3.2002, deve essere richiesta in tutti i casi di :

- nuova opera;
- di trasferimento;
- ampliamento
- di cambiamento di destinazione d'uso;

quando viene modificato il reciproco assetto acustico tra sorgente e ricettore.

Il rilascio dei Permessi a Costruire, e dei relativi provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio, relative a nuovi impianti, trasferimenti, ampliamenti e cambiamenti di destinazione d'uso per la realizzazione di infrastrutture adibite ad attività:

- produttive,
- sportive;
- ricreative;
- servizi commerciali polifunzionali;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), secondo la classificazione prevista dal D.Lgs 285/1992;
- infrastrutture ferroviarie;
- discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi;

è condizionato alla presentazione da parte del richiedente di una documentazione di impatto acustico predisposta

secondo i criteri previsti dalla DGR VII/8313 del 8.3.2002(vedi Allegati B e D)

Il rilascio delle concessioni edilizie, e dei relativi provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio, relative a nuovi impianti di infrastrutture adibiti ad attività:

- ospedali;
- case di cura e riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate sopra oltre a parchi pubblici urbani e scuole d asilo nido

è condizionato alla presentazione da parte del richiedente di una documentazione di una valutazione previsionale del clima acustico predisposta secondo i criteri previsti dalla DGR VII/8313 del 8.3.2002.

Art.16 - Dichiarazione di Inizio Attività Edilizia

La Dichiarazione di Inizio Attività predisposta ai sensi dell'art. 26 della legge 47 del 28/2/85 deve contenere una dichiarazione attestante che le attività di cantiere non genereranno emissioni acustiche verso ricettori esterni al cantiere, limitate ai giorni feriali e del sabato mattina, con orario di svolgimento delle stesse contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00 durante il periodo di validità dell'ora solare (le ore 08.00 e le ore 17.00 durante il periodo di validità dell'ora legale) superiori ai seguenti limiti massimi misurati in facciata dell'edificio più esposto : Leq(A) <70 dB(A) con un tempo di misura continuato di almeno 30'; Leq(A) <80 dB(A) nelle fasce orarie 09.00-12.00 e 15.00-17.00 con un tempo di misura continuato di almeno 30'. Nel locale più disturbato dell'edificio oggetto di ristrutturazione interna nei giorni feriali e del sabato mattina non si supererà il limite di immissione di 70 dB(A) a finestre chiuse (Allegato D).

Qualora il cantiere richieda emissioni acustiche maggiori, o fuori dagli orari indicati, si procederà alla richiesta dell'autorizzazione prevista per le attività rumorose temporanee.

Art.17 - Norme comportamentali notturne

Su tutto il territorio comunale nel periodo di riferimento notturno (22-06) sono vietati gli schiamazzi in generale, le grida, i cori ed i richiami; per quanto concerne l'uso di dispositivi di segnalazione acustica e le marmitte degli automezzi vige il rispetto del codice della strada.

Art.18 - Promozioni pubblicitarie

Su tutto il territorio comunale la promozione pubblicitaria con l'impiego di megafoni automontati è regolata dal codice della strada.

Art.19 - Attività di gommista ed autolavaggio

Le attività di gommista e di autolavaggio ubicate nelle aree di Classe IV , V e VI non sono soggette a vincoli.

Fuori da tali aree nuove attività di gommista ed autolavaggio devono rispettare una distanza minima di 100 metri dall'abitazione più vicina fatto salvo il rispetto del criterio differenziale. La stessa disposizione si applica in caso di trasferimento di attività già esistenti : non si applica in caso di ampliamento di attività esistente. Tali attività sono vietate nel periodo di riferimento notturno.

Art. 20 – Sanzioni

1. La violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,22 a euro 10329,17(art.10 Legge 447/95).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 a euro 10329,17. (art.10 Legge 447/95)
3. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 5164,56. (art.10 Legge 447/95)
4. Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della legge 447/95 (art.10 Legge 447/95)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RUMOROSA

Spett.le Polizia Locale

Piazza Negri

Siziano

Il sottoscritto..... in qualità di Legale

Rappresentante (Presidente, Titolare, ect) della Ditta

con sede legale in via civ

e sede operativa in via..... civ partita iva/cod. fiscale

Chiede

L'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di

(specificare se cantiere edile, manifestazione musicale, manifestazione sportiva, festa, ect.)

che si terrà in via/località.....

dal giorno al giorno

Dalle ore Alle ore

In deroga a valori limiti di area ed in deroga a quanto previsto dal Regolamento Comunale delle Attività rumorose per i cantieri edili.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

- che le principali sorgenti sono costituite dai seguenti impianti e/o macchinari.....;
- che le emissioni prodotte potranno essere didB(A) per la durata di.....ore;
 - che per diminuire l'impatto acustico sono state previste le seguenti diligenze.....;
- che nei giorni e nelle ore indicate il responsabile operativo dell'attività indicata è il signor.....che sarà sempre reperibile al n° telefonico.....;

Data.....

Firma.....

RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE

Spett.le Comune di Siziano

Ufficio Tecnico

Piazza Negri

Siziano

Il sottoscritto..... in qualità di Legale

Rappresentante (Presidente, Titolare, ect) della Ditta

con sede legale in via civ

e sede operativa in via..... civ partita iva/cod. fiscale

Richiede il Permesso a Costruire

Per la costruzione di.....

in Comune di Siziano via/località.....

A tal fine allega la seguente documentazione:

-
-
- Valutazione di impatto acustico predisposta da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art.2 della Legge 447/95, predisposta secondo i criteri della DGR VII/8313 del 8.3.2002
-

Data.....

Firma.....

Allegato C

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE/PRODUTTIVA

Spett.le Polizia Locale

Piazza Negri

Siziano

- Il sottoscritto..... in qualità di Legale
Rappresentante (Presidente, Titolare, ect) della Ditta
con sede legale in via civ
- partita iva/cod. fiscale
- Titolare della licenza di pubblico esercizio ai sensi della Legge 287/91
tipo..... ubicato in Siziano via..... civ
- Titolare del circolo privato/impianto sportivo ubicato in Siziano
via..... civ
- Titolare dell'attività produttiva ubicato in Siziano viaciv....

Dichiara l'inizio della propria attività e presenta la valutazione di impatto acustico predisposta secondo i
criteri previsti dalla DGR VII/8313 del 8.3.2002

Data.....

Firma.....

Allegato D

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

Spett.le Comune di Siziano

Ufficio Tecnico

Piazza Negri

Siziano

Il sottoscritto..... in qualità di Legale

Rappresentante (Presidente, Titolare, ect) della Ditta

con sede legale in via civ

e sede operativa in via..... civ partita iva/cod. fiscale

Dichiara l'inizio di attività ai sensi dell'art. 26 della legge 47 del 28/2/85

Per la realizzazione di lavori di

in Comune di Siziano via/località.....

I lavori consistono più specificatamente in:

a).....

b).....

..)

Si accludono le seguenti planimetrie:

.....

.....

Si dichiara che le attività di cantiere potranno generare emissioni acustiche verso ricettori esterni al cantiere, limitate ai giorni feriali e del sabato mattina, con orario di svolgimento delle stesse contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00 durante il periodo di validità dell'ora solare (le ore 08.00 e le ore 17.00 durante il periodo di validità dell'ora legale) con i seguenti limiti massimi misurati in facciata dell'edificio più esposto : $Leq(A) < 70 \text{ dB(A)}$ con un tempo di misura continuato di almeno 30'; $Leq(A) < 80 \text{ dB(A)}$ nelle fasce orarie 09.00-12.00 e 15.00-17.00 con un tempo di misura continuato di almeno 30'. Nel locale più disturbato dell'edificio oggetto di ristrutturazione interna nei giorni feriali e del sabato mattina non si supererà il limite di immissione di 70 dB(A) a finestre chiuse. Qualora il cantiere richieda emissioni acustiche maggiori, o fuori dagli orari indicati, si procederà alla richiesta dell'autorizzazione prevista per le attività rumorose temporanee.

Data.....

Firma.....